



## FORMAZIONE CONTINUA: PROROGA TERMINI AL 31 MARZO 2017

### OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA

art. 11 Legge 247/2012 - Regolamento CNF n. 6/2014

Gentile collega,

il 31 dicembre 2016 è scaduto il triennio formativo 2014-2016, nell'ambito del quale avrebbe dovuto essere assolto l'obbligo di aggiornamento con il conseguimento di 60 crediti di cui 9 in materia obbligatoria.

Al fine di agevolare l'assolvimento di tale obbligo, l'Ordine di Milano ha eccezionalmente previsto, in via straordinaria, una proroga del termine al **31 marzo 2017** per consentire il conseguimento/completamento dei 60 crediti formativi, di cui 9 in materia obbligatoria, eventualmente mancanti alla data di scadenza del triennio. I crediti formativi conseguiti in questo periodo temporale saranno automaticamente computati a coprire quelli mancanti nel triennio 2014-2016.

E' noto che la legge professionale (art. 11 L. 247/2012) prevede l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli assistiti e dell'amministrazione della giustizia, e il mancato rispetto di tale obbligo ha rilievo deontologico.

E' da ricordare anche che il d.m. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 (in vigore dal 22/4/2016), ha inserito la formazione continua tra i requisiti che attestano il carattere «*effettivo, continuativo, abituale e prevalente*» dell'attività professionale, con ogni conseguenza.

Molti cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Remo Danovi

